



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 agosto 2011 (16.08)
(OR. en)**

13400/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0211 (COD)**

**FSTR 29
FC 29
REGIO 61
SOC 678
CADREFIN 66**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 1 agosto 2011

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2011) 482 definitivo

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro stabilità finanziaria

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2011) 482 definitivo.

All.: COM(2011) 482 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.8.2011
COM(2011) 482 definitivo

2011/0211 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a
talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi
difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro stabilità
finanziaria**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazioni e obiettivi della proposta

Il perdurare della crisi economica e finanziaria sta esercitando una crescente pressione sulle risorse finanziarie nazionali in un momento in cui gli Stati membri procedono a riduzioni di bilancio. In questo contesto, l'attuazione dei programmi nell'ambito della politica di coesione assume un'importanza cruciale quale strumento per immettere liquidità nell'economia.

Spesso l'attuazione dei programmi si rivela però un compito impegnativo a causa dei problemi di liquidità derivanti dai vincoli di bilancio. Ciò vale in particolare per quegli Stati membri che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi e hanno beneficiato di assistenza finanziaria nel quadro di un programma del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), per i paesi della zona euro, o del meccanismo della bilancia dei pagamenti, per i paesi che non hanno adottato l'euro. Finora sei paesi (compresa la Grecia che ha beneficiato di assistenza finanziaria al di fuori del MESF) hanno chiesto un sostegno finanziario nell'ambito di tali meccanismi e hanno concordato con la Commissione un programma di aggiustamento macroeconomico. Tali paesi sono l'Ungheria, la Romania, la Lettonia, il Portogallo, la Grecia e l'Irlanda, di seguito denominati "paesi partecipanti al programma". Va osservato che l'Ungheria, che ha iniziato a partecipare al meccanismo della bilancia dei pagamenti nel 2008, ne è uscita già nel 2010.

Al fine di garantire che tali Stati membri (o qualsiasi altro Stato membro che possa partecipare a tali programmi di assistenza in futuro) continuino ad attuare sul terreno i programmi dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e assicurino il finanziamento dei progetti, la presente proposta contiene disposizioni finalizzate a consentire alla Commissione di riconoscere importi più elevati a tali paesi, nel periodo in cui partecipano ai meccanismi di sostegno, senza modificare l'importo globale loro assegnato nel quadro della politica di coesione per il periodo 2007-2013. In tal modo si consente agli Stati membri di disporre di risorse finanziarie aggiuntive in una congiuntura difficile e si facilita il proseguimento dell'attuazione dei programmi sul terreno.

• Contesto generale

L'aggravarsi della crisi finanziaria in alcuni Stati membri incide senza dubbio in modo sostanziale sull'economia reale a causa dell'entità del debito e delle difficoltà incontrate dalle amministrazioni pubbliche per contrarre prestiti sul mercato.

A fronte dell'attuale crisi finanziaria e delle sue conseguenze socioeconomiche, la Commissione ha avanzato varie proposte. Nel quadro del suo pacchetto per la ripresa economica, nel dicembre 2008 la Commissione ha proposto un certo numero di modifiche normative allo scopo di semplificare le disposizioni di attuazione della politica di coesione e di assicurare un ulteriore prefinanziamento mediante l'erogazione di anticipi per i programmi del FESR e del FSE. Gli anticipi

supplementari corrisposti agli Stati membri nel 2009 hanno assicurato un'immediata iniezione di liquidità di 6,25 miliardi di euro, nell'ambito della dotazione finanziaria concordata per ciascuno Stato membro nel periodo 2007-2013. Questa modifica ha portato il totale degli anticipi a 11,25 miliardi di euro. Una proposta presentata dalla Commissione nel luglio 2009 ha introdotto nuove misure di semplificazione dell'attuazione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. L'adozione di queste misure nel giugno 2010 ha contribuito in maniera significativa a semplificare l'attuazione dei programmi e ha favorito l'assorbimento dei fondi, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

L'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (nel prosieguo il "regolamento generale") stabilisce che i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale sono calcolati applicando il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario stabilito dalla decisione della Commissione che adotta il programma operativo interessato.

- **Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione**

La proposta è coerente con altre proposte e iniziative adottate dalla Commissione europea in risposta alla crisi finanziaria.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione**

Non sono stati consultati soggetti esterni.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La proposta è intesa a consentire alla Commissione di accrescere l'entità dei versamenti ai paesi in questione durante il periodo in cui partecipano ai meccanismi di sostegno. L'aumento corrisponderà a un importo calcolato applicando alle spese recentemente dichiarate durante il periodo in questione una maggiorazione di dieci punti percentuali dei tassi di cofinanziamento applicabili agli assi prioritari dei programmi.

Questo non comporterà oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio generale poiché gli stanziamenti finanziari totali dei Fondi a favore dei paesi e dei programmi in questione per tale periodo resteranno invariati.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

Si propone di modificare l'articolo 77 del regolamento generale in modo da consentire alla Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati, di rimborsare le spese recentemente dichiarate per il periodo in questione per un importo accresciuto, calcolato maggiorando di dieci punti percentuali i tassi di cofinanziamento applicabili per gli assi prioritari.

Nell'applicare la maggiorazione, il tasso di cofinanziamento del programma non può superare di più di dieci punti percentuali i massimali dell'allegato III del regolamento generale. In qualunque caso il contributo dei Fondi agli assi prioritari in questione non può essere superiore all'importo menzionato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Successivamente all'adozione di una decisione del Consiglio di concessione di assistenza a uno Stato membro nel quadro dei meccanismi di sostegno, la Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati, applicherà le modalità di calcolo sopra menzionate a tutte le spese recentemente dichiarate nell'ambito di un programma operativo per lo Stato membro in questione.

Si tratta di una misura temporanea che resterà in vigore fino all'uscita dello Stato membro dal meccanismo di sostegno.

• Base giuridica

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 definisce le disposizioni comuni applicabili ai tre Fondi. Basato sul principio della gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri, il presente regolamento include disposizioni in merito al processo di programmazione, nonché norme per la gestione (anche finanziaria) del programma, il monitoraggio, il controllo finanziario e la valutazione dei progetti.

• Principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto si propone di fornire un maggiore sostegno tramite i Fondi strutturali e il Fondo di coesione a taluni Stati membri che si trovano in gravi difficoltà e che sperimentano, in particolare, problemi di crescita economica e di stabilità finanziaria e un peggioramento del disavanzo e del debito, anche a causa della sfavorevole congiuntura economica e finanziaria internazionale. È pertanto necessario istituire a livello dell'Unione europea un meccanismo temporaneo che consenta alla Commissione europea di aumentare i rimborsi sulla base delle spese certificate nel quadro dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità:

La presente proposta è effettivamente proporzionata perché incrementa il sostegno dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione agli Stati membri che si trovano in difficoltà o sono minacciati da gravi difficoltà causate da circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo e che rientrano nelle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria), oppure che si trovano in difficoltà o sono seriamente minacciati da gravi difficoltà per quanto concerne la loro bilancia dei pagamenti e che rientrano nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, nonché alla Grecia che ha beneficiato di assistenza finanziaria al di fuori del MESF nel quadro dell'accordo fra creditori e dell'accordo sul programma di prestiti per la zona euro.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i seguenti motivi.

La Commissione ha esaminato il margine di manovra offerto dal quadro giuridico e, alla luce dell'esperienza finora acquisita, giudica necessario proporre modifiche al regolamento generale. La finalità di questa revisione è facilitare ulteriormente il cofinanziamento di progetti, accelerando in tal modo la loro attuazione e l'impatto di tali investimenti sull'economia reale.

4. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno poiché non prevede alcuna modifica degli importi massimi degli stanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione stabiliti nei programmi operativi per il periodo 2007-2013.

Per gli stanziamenti di pagamento la proposta può dar luogo a rimborsi più elevati per gli Stati membri in questione. Gli stanziamenti di pagamento supplementari di cui alla presente proposta comporteranno un aumento degli stanziamenti di pagamento (per il 2012 circa 2 304 milioni di euro) che potrebbero essere compensati entro la fine del periodo di programmazione. Il totale degli stanziamenti di pagamento per l'intero periodo di programmazione resta pertanto invariato.

In funzione delle richieste degli Stati membri di beneficiare dell'azione e tenuto conto dell'andamento della presentazione delle domande di pagamenti intermedi, la Commissione riesaminerà nel 2012 la necessità di stanziamenti di pagamento supplementari e, se del caso, proporrà all'autorità di bilancio azioni appropriate.

La proposta testimonia la disponibilità da parte della Commissione di sostenere l'impegno degli Stati membri di far fronte alla crisi finanziaria. Le modifiche consentiranno di mettere a disposizione degli Stati membri in questione i fondi necessari a sostenere progetti e a promuovere la ripresa dell'economia.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi finanziaria mondiale senza precedenti e la recessione economica hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie in numerosi Stati membri. In particolare taluni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà e sperimentano problemi di crescita economica e di stabilità finanziaria e un peggioramento del disavanzo e del debito, anche a causa della sfavorevole congiuntura economica e finanziaria internazionale.
- (2) Anche se sono già state adottate importanti iniziative per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l'impatto della crisi finanziaria si fa pesantemente sentire sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento ed è necessario procedere all'adozione di ulteriori misure per attenuare tale pressione mediante la massimizzazione e l'ottimizzazione dell'uso dei finanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.
- (3) In virtù dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che contempla la possibilità della concessione di un'assistenza

¹ GU L ... del ..., pag. ...

² GU L ... del ..., pag. ...

finanziaria a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria³ ha istituito tale meccanismo allo scopo di preservare la stabilità finanziaria dell'Unione.

- (4) Con le decisioni di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE, del 7 dicembre 2010⁴, e 2011/344/UE, del 30 maggio 2011⁵, all'Irlanda e al Portogallo è stata assicurata tale assistenza finanziaria.
- (5) La Grecia si trovava in gravi difficoltà per salvaguardare la stabilità finanziaria già prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010. Non è stato pertanto possibile concedere un sostegno finanziario alla Grecia sulla base di tale regolamento.
- (6) L'accordo tra creditori e l'accordo sul programma di prestiti stipulati per la Grecia l'8 maggio 2011 sono entrati in vigore l'11 maggio 2010. È previsto che l'accordo tra creditori resti pienamente in vigore per un periodo di tre anni fintanto che restano in essere importi nel quadro dell'accordo sul programma di prestiti.
- (7) Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri⁶ ha istituito uno strumento il quale prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l'euro, il Consiglio gli conceda un concorso reciproco.
- (8) Con le decisioni 2009/102/CE del 4 novembre 2008⁷, 2009/290/CE del 20 gennaio 2009⁸ e 2009/459/CE del 26 giugno 2009⁹ tale sostegno finanziario è stato concesso rispettivamente all'Ungheria, alla Lettonia e alla Romania.
- (9) Il periodo durante il quale l'Irlanda, l'Ungheria, la Lettonia, il Portogallo e la Romania possono beneficiare di un sostegno è precisato nelle rispettive decisioni del Consiglio. Il periodo durante il quale l'Ungheria poteva usufruire di un sostegno è scaduto il 4 novembre 2010.
- (10) Il periodo durante il quale la Grecia può beneficiare di un sostegno nel quadro dell'accordo fra i creditori e dell'accordo sul programma di prestiti per la zona euro è differente a seconda dei vari Stati membri partecipanti allo strumento. Ai fini del presente regolamento, quest'ultimo deve pertanto fissare un'unica data per la sua applicazione.
- (11) In data 11 luglio 2011 i ministri delle Finanze dei 17 Stati membri che hanno adottato l'euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES). Il trattato fa seguito alla decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011. Si prevede che entro il 2013 il MES assolverà i compiti attualmente svolti dal fondo

³ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

⁴ GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

⁵ GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

⁶ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

⁷ GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5.

⁸ GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39.

⁹ GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF). Il presente regolamento deve pertanto già tener conto di tale futuro meccanismo.

- (12) Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo ha espresso compiacimento per l'intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie tra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell'Unione e ha espresso sostegno agli sforzi tesi ad aumentare la capacità della Grecia di assorbire i fondi dell'Unione per stimolare la crescita e l'occupazione grazie a un ricentramento sul miglioramento della competitività e della creazione di posti di lavoro. Inoltre, ha accolto con favore e intende sostenere l'elaborazione da parte della Commissione, insieme agli Stati membri, di un programma globale di assistenza tecnica alla Grecia. Il presente regolamento contribuisce a rafforzare tali sinergie.
- (13) Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell'Unione, di contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni e di accrescere la disponibilità di risorse finanziarie dell'economia, è necessario consentire l'aumento dei pagamenti intermedi dei Fondi strutturali nonché del Fondo di coesione per un importo corrispondente a una maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso effettivo di cofinanziamento per ciascun asse prioritario per gli Stati membri che si trovano confrontati a gravi difficoltà nella salvaguardia della loro stabilità finanziaria e hanno chiesto di beneficiare di tale misura.
- (14) È opportuno procedere di conseguenza a una revisione delle norme di calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale per i programmi operativi nel periodo in cui gli Stati membri beneficiano di un sostegno finanziario per far fronte a gravi difficoltà nella salvaguardia della loro stabilità finanziaria.
- (15) Al termine del periodo durante il quale è concesso il sostegno finanziario, le valutazioni effettuate conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999¹⁰ potrebbero dover verificare, tra l'altro, se la riduzione del cofinanziamento nazionale non comporti un significativo scostamento rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. Tali valutazioni potrebbero sfociare in una revisione del programma operativo.
- (16) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (17) Poiché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali e la recessione economica che hanno seriamente compromesso la stabilità finanziaria di numerosi Stati membri richiedono una risposta rapida per contrastare gli effetti sull'economia nel suo insieme, il presente regolamento deve entrare in vigore non appena possibile e applicarsi retroattivamente per i periodi durante i quali gli Stati membri hanno beneficiato di un sostegno finanziario da parte dell'Unione o di altri Stati membri della zona euro al fine di far fronte a gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria,

¹⁰

GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal seguente:

"Articolo 77

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

1. I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento, di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario, alla spesa ammissibile indicata nell'ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, e alla seconda frase dell'articolo 53, paragrafo 4, e ai massimali fissati nell'allegato III, su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale possono essere maggiorati di un importo pari a dieci punti percentuali oltre il tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, senza superare il 100%, da applicare all'ammontare delle spese ammissibili recentemente dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata, presentata durante il periodo in cui uno Stato membro rientra in una delle seguenti condizioni:
 - (a) gli è stato concesso un sostegno finanziario ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria* oppure gli è stato concesso un sostegno finanziario da parte di altri Stati membri della zona euro prima dell'entrata in vigore di tale regolamento;
 - (b) gli è stato concesso un sostegno finanziario a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio**;
 - (c) gli è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità firmato l'11 luglio 2011.
3. Ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale dopo che gli Stati membri hanno smesso di beneficiare del sostegno finanziario di cui al paragrafo 2, la Commissione non tiene conto degli importi maggiorati versati conformemente a detto paragrafo.
- Tali importi sono tuttavia presi in considerazione ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1.
4. Fatto salvo il paragrafo 2, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano ai programmi operativi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".
- * GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.
- ** GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica tuttavia retroattivamente ai seguenti Stati membri a partire dalla data in cui è stata loro concessa l'assistenza finanziaria:

- a) Irlanda dal 10 dicembre 2010;
- b) Grecia dall'11 maggio 2010;
- c) Lettonia dal 23 gennaio 2009;
- d) Ungheria dal 5 novembre 2008;
- e) Portogallo dal 24 maggio 2011;
- f) Romania dall'11 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro stabilità finanziaria

2. *QUADRO ABM/ABB*

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Politica regionale, attività ABB 13.03

Occupazione e affari sociali, attività ABB 04.02

Fondo di coesione, attività ABB 13.04

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B.A))

La nuova azione proposta sarà attuata sulla base delle seguenti linee di bilancio:

- 13.031600 Convergenza (FESR)
- 13.031800 Competitività regionale e occupazione (FESR)
- 04.0217 Convergenza (FSE)
- 04.0219 Competitività regionale e occupazione (FSE)
- 13.04.02 Fondo di coesione

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

3.3. Caratteristiche di bilancio

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
13.031600	SNO	Dissoc.	NO	NO	NO	No 1b
13.031800	SNO	Dissoc.	NO	NO	NO	No 1b
04.0217	SNO	Dissoc.	NO	NO	NO	No 1b
13.04.02	SNO	Dissoc.	NO	NO	NO	No 1b
04.0219	SNO	Dissoc.	NO	NO	NO	No 1b

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Le seguenti tabelle mostrano l'impatto stimato delle misure proposte nel periodo 2011-2013. Non essendo proposte nuove risorse finanziarie per gli stanziamenti d'impegno, nelle tabelle non sono inseriti dati, bensì è indicata l'abbreviazione n.a. (non applicabile). La proposta è pertanto in linea con il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013.

Per i pagamenti, la proposta può comportare un rimborso più elevato agli Stati membri in questione.

Per i pagamenti la proposta può comportare un rimborso più elevato agli Stati membri in questione. Sulla base delle previsioni di pagamento degli Stati membri rivedute dalla Commissione e degli stanziamenti di pagamento inclusi nel progetto di bilancio 2012, il fabbisogno di bilancio ammonta a circa 2 304 milioni di euro¹¹. Gli stanziamenti di pagamento supplementari di cui alla presente proposta comporteranno un aumento degli stanziamenti di pagamento nel 2012 che potrebbe essere compensato entro la fine del periodo di programmazione. Il totale degli stanziamenti di pagamento per l'intero periodo di programmazione resta pertanto invariato.

¹¹ In tale importo è compreso l'ammontare complessivo per gli anni in questione anche se l'azione inizia in novembre o dicembre o finisce in qualche momento dell'anno.

In funzione delle richieste degli Stati membri di beneficiare dell'azione e tenuto conto dell'andamento della presentazione delle domande di pagamenti intermedi, la Commissione riesaminerà nel 2012 la necessità di stanziamenti di pagamento supplementari e, se del caso, proporrà all'autorità di bilancio azioni appropriate.

Per il 2013 non sono state calcolate stime e di qualsiasi conseguenza si terrà conto nella procedura di bilancio del 2013.

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale

Spese operative¹²

Stanziamenti d'impegno (SI)	8.1	a	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	n.a.	+2 304	n.a.	n.a.	-2 304	n.a.	0.

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento¹³

Assistenza tecnica e amministrativa (SND)	8.2.4	c	n.a.						
---	-------	---	------	------	------	------	------	------	------

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti d'impegno		a+c	n.a.						
Stanziamenti di pagamento		b+c	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,000

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento¹⁴

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	n.a.						
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e	n.a.						

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d +e	n.a.						
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d +e	n.a.						

¹² Spese che non rientrano nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

¹³ Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del titolo xx.

¹⁴ Spese che rientrano nel capitolo xx 01, tranne gli articoli xx 01 04 e xx 01 05.

Cofinanziamento

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
.....	f	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c +d+ e+f	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale¹⁵ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

		Prima dell'azione ne [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione					
Linea di bilancio	Entrate		[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] 16
	a) Entrate in valore assoluto		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	b) Variazione delle entrate	Δ	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

¹⁵ Si vedano i punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale.

¹⁶ Se la durata dell'azione supera 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

(Specificare ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo il numero di righe necessarie alla tabella se l'incidenza si manifesta su più di una linea di bilancio)

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP) (compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno) – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.
Totale risorse umane	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Il perdurare della crisi economica e finanziaria sta esercitando una crescente pressione sulle risorse finanziarie nazionali in un momento in cui gli Stati membri procedono a riduzioni di bilancio. In questo contesto, l'attuazione di programmi nell'ambito della politica di coesione assume un'importanza cruciale quale strumento per immettere liquidità nell'economia. Al fine di garantire che gli Stati membri continuino ad attuare sul terreno i programmi dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e assicurino il finanziamento dei progetti, la proposta contiene disposizioni finalizzate a consentire alla Commissione di riconoscere importi più elevati agli Stati membri, nel periodo in cui partecipano ai meccanismi di sostegno.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La proposta permetterà di continuare ad attuare i programmi, immettendo liquidità nell'economia e contribuendo nel contempo a ridurre l'onere sulla spesa pubblica.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

L'obiettivo perseguito è quello di contribuire a far sì che gli Stati membri più colpiti dalla crisi finanziaria siano in grado di continuare ad attuare i programmi sul terreno, immettendo così liquidità nell'economia.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indicare di seguito la scelta delle modalità di attuazione:

- con Stati membri

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Non necessario in quanto rientra nella sorveglianza dei Fondi strutturali.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex ante

La proposta è stata redatta su richiesta del Gabinetto del presidente della Commissione.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non pertinente

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Non pertinente

7. MISURE ANTIFRODE

Non pertinente

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno n		Anno n + 1		Anno n + 2		Anno n + 3		Anno n + 4		Anno n + 5 e segg.		TOTALE		
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati								
OBBIETTIVO OPERATIVO n.1 Sostenere l'attuazione dei programmi operativi																	
					0,000			0,000									0,000
COSTO TOTALE					0,000			0,000									0,000

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)						
		Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5	
Funzionari o agenti temporanei (XX 01 01)	A*/AD B*, C*/AST	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Personale finanziato con l'art. XX 01 02		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altro personale finanziato con l'art. XX 01 04/05		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
TOTALE		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Non pertinente

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.	TOTALE
1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altra assistenza tecnica e amministrativa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
- intra muros	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
- extra muros	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Totale assistenza tecnica e amministrativa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Calcolo – **Funzionari e agenti temporanei**

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

n.a.

Calcolo – **Personale finanziato con l'art. XX 01 02**

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

n.a.

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.	TOTAL E
XX 01 02 11 01 – Missioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
XX 01 02 11 03 – Comitati	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
XX 01 02 11 04 – Studi e consultazioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Calcolo – **Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento**

n.a.